



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 quater del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sul documento recante "Principi e criteri direttivi generali per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro di cui all'articolo 4, comma 5 quater".

Rep. Atti n. 146/a del 23 novembre 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 23 novembre 2020:

VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante: "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" e, in particolare, l'articolo 4, il quale prevede al comma 5-quater che "Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti particolare criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto alla povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma";

VISTA la nota di data 5 ottobre 2020 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso il documento in epigrafe;

VISTA la nota del 7 ottobre 2020 con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la citata lettera alle Regioni ed alle province autonome;

VISTA la nota del 12 ottobre 2020, diramata il 13 ottobre 2020, con la quale l'ANCI ha trasmesso l'assenso tecnico sull'accordo in oggetto;

VISTA la nota del 4 novembre 2020, diramata in pari data, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di non formulare osservazioni sul documento in epigrafe;

TENUTO CONTO che in merito al documento in epigrafe le Regioni, hanno comunicato l'esito favorevole dell'istruttoria tecnica;



6



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che nel corso della seduta di questa Conferenza del 5 novembre 2020, il provvedimento è stato rinviato, su richiesta dell'ANCI, per una ulteriore verifica tecnica;

TENUTO CONTO che l'Anci, ha comunicato nuovamente, con nota del 10 novembre 2020, l'esito positivo dell'istruttoria tecnica sul provvedimento;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI e l'UPI hanno espresso l'avviso favorevole;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa, mentre, l'ANCI ha espresso parere positivo con delle raccomandazioni contenute nel documento consegnato in seduta, Allegato sub B) parte integrante del presente atto;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sul documento recante "Principi e criteri direttivi generali per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro di cui all'articolo 4, comma 5 quater" che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. A).

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia

Accordo in attuazione dell'articolo 4, co. 5-quater del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Principi e criteri generali per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro di cui all'art. 4, co. 5-quater

L'art. 4, co. 5-quater del D.L. n. 4/2019 prevede che *“Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma”*.

In attuazione della citata normativa, il principio generale da rispettare è che le *“criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro”* debbano attenersi alla sfera delle risorse personali dell'utente (bisogni di cura e funzionamenti personali e sociali) e delle criticità socio-relazionali, incluse situazioni di bisogno oggettivo di supporto socio-assistenziale, e non anche alla sfera delle competenze spendibili sul mercato del lavoro, in riferimento alla quale gli strumenti di supporto ai cittadini rientrano comunque nelle competenze del Centro per l'impiego. In via generale, pertanto, l'emergere di particolari fragilità nell'ambito delle sfere sopra richiamate rappresenta, più che il presupposto di un *“rinvio”* dei beneficiari ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà da parte degli operatori dei Centri per l'impiego, la base su cui verificare la possibilità di una presa in carico più ampia a fronte di un bisogno complesso – ma comunque anche occupazionale – e l'eventuale attivazione di una collaborazione tra servizi nell'ambito di equipe multi disciplinari.

Nel rispetto di tali principi, qualora la normativa o, più in generale, la disciplina regionale già stabiliscano i criteri per l'individuazione degli utenti per i quali attivare i servizi comunali, ovvero stabiliscano le modalità di collaborazione o integrazione tra servizi territoriali competenti per l'area lavoro e l'area sociale, si rimanda a tali modalità, che possono essere adottate anche in riferimento alla platea dei beneficiari del RDC, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle regioni e verifica da parte di quest'ultimo

della coerenza con i principi sopra richiamati e i criteri stabiliti dal presente Accordo.

Con riferimento alle regioni che non rientrano nei casi di cui al precedente paragrafo, per la individuazione delle persone in condizione di fragilità da inviare ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, nel rispetto del principio sopra richiamato, si procede in base ai criteri di seguito indicati.

Qualora l'operatore, a valle dell'orientamento di base, rilevi la presenza di indicatori di un potenziale profilo di fragilità, procederà a una successiva fase di approfondimento, in conformità con quanto già previsto dalle linee guida per gli operatori dei centri per l'impiego, adottate con delibera del CdA ANPAL n. 19 del 23 maggio 2018, eventualmente fissando un ulteriore incontro con l'utente e coinvolgendo altro personale dei servizi competenti, attraverso modalità snelle di collaborazione tra i diversi servizi, da definire a livello territoriale, al fine di individuare il successivo percorso di accompagnamento dei beneficiari all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Si ricorda, in proposito, che il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, di cui all'Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017, prevede l'incremento di 600 unità di personale prioritariamente destinate alla collaborazione con i servizi sociali di contrasto alla povertà, unità che – assieme al resto del personale dei centri per l'impiego specializzato nella gestione dei profili di maggiore fragilità – rivestono un ruolo cruciale in questa fase di approfondimento.

Nel corso di tale approfondimento, andranno esplorate quelle dimensioni di analisi che potrebbero risultare cruciali per identificare le criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro e sia pertanto necessario attivare in favore del richiedente il servizio comunale competente, avviando – ove opportuno – una collaborazione per la definizione di impegni attinenti la sfera lavorativa che assumeranno ordinariamente la forma di un Patto per il lavoro (di natura individuale) nell'ambito del Patto per l'inclusione (di natura familiare)¹. Le dimensioni a tale fine rilevanti sono individuate in un sottoinsieme degli ambiti e relativi elementi di analisi, oggetto della "profilazione qualitativa approfondita" illustrata nell'Allegato 1.B delle citate linee guida. In particolare, sono oggetto di analisi gli ambiti di seguito indicati, come articolati nei relativi elementi (fatta eccezione per quelli considerati a tale fine non rilevanti):

a) le risorse e le caratteristiche personali dell'utente (cura di sé; adeguato modo di presentarsi; autonomia generale della persona; capacità di gestire la cura e i

¹ È quello che già dovrebbe avvenire, ad esempio, per alcuni giovani fino a 29 anni, indirizzati comunque al centro per l'impiego anche se il resto del nucleo si rivolge ai servizi sociali per l'assenza di componenti con caratteristiche di "vicinanza" al mercato del lavoro.



bisogni della propria persona in autonomia durante il tempo di lavoro; capacità organizzativa/puntualità);

b) elementi di criticità socio-relazionali (tolleranza e capacità di gestione delle situazioni di difficoltà; atteggiamenti aggressivi).

A questi si aggiunge la rilevazione di altre fragilità connesse a temi sensibili, che potranno essere raccolte solo su segnalazione in modo spontaneo da parte del cittadino, nonché l'individuazione di condizioni oggettive in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, quali l'esistenza di un grave disagio abitativo, ovvero di problematiche che investono la cura degli altri componenti il nucleo familiare, non già ricomprese tra quelle che costituiscono motivo di esonero.

Per ciascuna di tali dimensioni, l'operatore oltre ad annotare il risultato del relativo approfondimento dovrà alla chiusura del colloquio fornire una valutazione sintetica, compilando la scheda di seguito riportata. Al termine della compilazione dovrà essere definito un esito di sintesi, per orientare il percorso successivo, con la relativa motivazione.

Con riferimento alle problematiche che investono il nucleo familiare dell'utente, si precisa che in ogni caso la convocazione da parte del Centro per l'impiego riguarda separatamente i singoli componenti nelle condizioni di cui all'art. 4, commi 5, 5-*bis* e 5 *ter* del D.L. n. 4/2019, e non coinvolge gli altri componenti il nucleo familiare. Si precisa altresì, che ai sensi del comma 13 del medesimo articolo, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà possono comunque essere attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.



Scheda di profilazione qualitativa per definire il successivo percorso

Cognome _____ Nome _____

Operatore _____ Data colloquio _____

Scheda

AMBITI E ELEMENTI DI ANALISI	INDICATORE SINTETICO
Risorse e caratteristiche personali	
Cura di sé	
<i>Note di approfondimento:</i>	NESSUNA difficoltà
	Difficoltà MEDIA
	Difficoltà GRAVE
Adeguate modo di presentarsi	
<i>Note di approfondimento:</i>	NESSUNA difficoltà
	Difficoltà MEDIA
	Difficoltà GRAVE
Autonomia generale della persona (nello svolgere le principali attività quotidiane, responsabilità, interazione, etc.)	
<i>Note di approfondimento:</i>	NESSUNA difficoltà
	Difficoltà MEDIA
	Difficoltà GRAVE
Gestire la cura e i bisogni della propria persona in autonomia durante il tempo di lavoro (manifestare i propri bisogni e avere la capacità di soddisfarli)	
<i>Note di approfondimento:</i>	NESSUNA difficoltà
	Difficoltà MEDIA
	Difficoltà GRAVE
Capacità organizzativa/puntualità	
<i>Note di approfondimento:</i>	NESSUNA difficoltà
	Difficoltà MEDIA
	Difficoltà GRAVE



Elementi di criticità socio-relazionali	
Tolleranza e capacità di gestione delle situazioni di difficoltà (frustrazioni, eventi inattesi, reazione alle critiche, conflitti, etc.)	
<i>Note di approfondimento:</i>	NESSUNA difficoltà
	Difficoltà MEDIA
	Difficoltà GRAVE
Atteggiamenti aggressivi	
<i>Note di approfondimento:</i>	NESSUNA difficoltà
	Difficoltà MEDIA
	Difficoltà GRAVE
Condizioni oggettive di bisogno socio-assistenziale in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo	
<i>Tematiche segnalate direttamente dal cittadino in modo spontaneo</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - Difficoltà nel fronteggiare problemi di dipendenza (alcol, sostanze stupefacenti, ludopatia) - Altri eventi traumatici - Isolamento sociale - Adulti vittime di maltrattamento / abuso - Adulti con altre difficoltà relazionali e/o comportamentali - Famiglia maltrattante e/o abusante - presa in carico dei Servizi psichiatrici del territorio 	
<i>Note di approfondimento:</i>	NESSUNA difficoltà
	Difficoltà MEDIA
	Difficoltà GRAVE
<i>Disagio abitativo</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - Senza dimora - Alloggio improprio, sgombero alloggio occupato abusivamente - Sfratto esecutivo, 	
<i>Note di approfondimento</i>	NESSUNA difficoltà
	Difficoltà MEDIA
	Difficoltà GRAVE



Problemi di gestione nella cura di familiari (non già motivo di esonero)	
<ul style="list-style-type: none"> - () - figli minorenni, compresi i casi connessi alle separazioni conflittuali - familiari conviventi anziani e/o disabili 	
Note di approfondimento:	NESSUNA difficoltà
	Difficoltà MEDIA
	Difficoltà GRAVE

Esito - Definizione del percorso nei servizi

	Esito	Guida agli esiti
Scheda di profilazione qualitativa	<input type="checkbox"/> A) Centro per l'impiego per patto per il lavoro	Assenza di difficoltà gravi, tranne per al massimo tre elementi
	<input type="checkbox"/> B) Attivazione del servizio sociale per valutazione multidimensionale	Difficoltà gravi in oltre tre elementi
Motivazione:		

All'esito del colloquio di approfondimento, qualora la scheda di profilazione qualitativa in riferimento alla determinazione del successivo percorso evidenzia la necessità di un supporto sociale o specialistico, finalizzato al superamento di criticità che rendono difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, l'operatore provvede – per il tramite della piattaforma digitale di cui all'art. 6, co. 2 – ad inviare il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, affinché provvedano alla valutazione multidimensionale prevista dall'art. 4, co. 11, del D.L. n. 4/2019. In attuazione di tale principio, il criterio generale da applicare per stabilire se sia necessario l'invio ai servizi comunali è dato dalla presenza per almeno tre elementi di difficoltà gravi. È lasciata tuttavia facoltà agli operatori, qualora rilevino la presenza di fragilità, anche a prescindere dalla stretta osservanza del criterio sopra indicato, di stabilire il percorso più adeguato per il cittadino.

In ogni caso, prima dell'invio tramite le piattaforme digitali del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, è opportuno che l'operatore proceda a confrontarsi con i referenti dei servizi comunali, mediante modalità stabilite



tramite accordi definiti localmente per favorire l'efficace collaborazione tra gli uffici nell'interesse dei beneficiari. La possibilità di derogare a tale principio può essere definita nell'ambito dei medesimi accordi. Si sottolinea incidentalmente l'opportunità di adottare tali modalità di confronto anche in riferimento all'invio di beneficiari ai Centri per l'impiego da parte dei servizi comunali competenti per il contrasto alla povertà, qualora ai sensi del comma 12 dell'art. 4 sopra citato, in esito alla valutazione preliminare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa.



In molti casi, la responsabilità del percorso successivo può essere affidata ai servizi comunali da parte dei Centri per l'impiego, contestualmente all'avvio di una collaborazione che preveda la partecipazione alla equipe multidisciplinare, costituita per sviluppare un quadro di analisi approfondito per la definizione del Patto per l'inclusione sociale, qualora in esito alla analisi preliminare risulti confermata l'utilità di procedere in tale senso.

Nel caso risulti opportuno definire nell'ambito del Patto per l'inclusione impegni di natura lavorativa, questi assumono la forma dell'impegno a sottoscrivere un Patto per il lavoro. Pertanto, ferma restando la sottoscrizione da parte dell'intero nucleo familiare di appartenenza del Patto per l'inclusione sociale, all'utente verrà richiesto di sottoscrivere con il Centro per l'impiego, anche attraverso il componente della equipe multidimensionale afferente al Centro per l'impiego medesimo, un Patto per il lavoro, nel cui ambito verranno attivati i relativi sostegni, definiti gli impegni e verificato il rispetto delle condizionalità.

Il presente accordo potrà essere modificato, in esito alle risultanze dei primi 12 mesi di applicazione, anche su indicazioni della Cabina di regia di cui all'articolo 21, comma 10-*bis* del d. lgs 147/2017, ovvero di sue articolazioni in sede tecnica competenti in materia.



23
All B



CONFERENZA UNIFICATA STRAORDINARIA - 23 novembre 2020

Punto 5) Schema di accordo in attuazione dell'articolo 4, comma 5 quater del decreto legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

L'ANCI, in vista delle ricadute in termini di maggiore impegno sui servizi sociali professionali dei comuni di contrasto alla povertà derivanti dall'attuazione del presente accordo ritiene necessario rimuovere tutti quegli impedimenti amministrativi e burocratici che rendono difficoltoso l'utilizzo delle risorse del Fondo Povertà destinate al rafforzamento dei servizi sociali.

L'Anci, pur apprezzando l'incremento delle risorse del Fondo Povertà rispetto allo scorso anno, risorse necessarie per rafforzare i servizi sociali comunali e garantire l'attuazione dei servizi riconosciuti quali **livelli essenziali** delle prestazioni sociali nei limiti delle risorse disponibili (ai sensi dell'articolo 4 del decreto RdC), **sottoscrive** l'accordo in oggetto con le seguenti raccomandazioni da concretizzarsi nella legge di bilancio o altro provvedimento normativo:

- **è necessario e urgente procedere alla rimozione di tutti quegli impedimenti e vincoli amministrativo-burocratici alla spesa per i Comuni** che limitano fortemente l'intervento dei servizi sociali comunali a sostegno dei cittadini più fragili, soprattutto in una fase così critica come quella attuale;
- in particolare, attraverso modifiche normative condivise, in ragione della **natura strutturale del Fondo Povertà** occorre estendere **la deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali prevista per i tempi determinati anche ai tempi indeterminati** per rafforzare questi servizi in ragione della crisi sociale in aumento e dell'atteso incremento dei beneficiari RdC;
- è altresì urgente definire un **percorso condiviso per la stabilizzazione** del personale precario impegnato nei servizi territoriali per il contrasto alla povertà (assistenti sociali e altri operatori sociali) al fine di garantire continuità nella presa in carico;
- inoltre, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali anche ai **Comuni in dissesto e predissesto**, è necessario prevedere una semplificazione normativa per le assunzioni di assistenti sociali a valere sulle risorse del Fondo Povertà, stante la natura strutturale dello stesso e trattandosi di risorse eterofinanziate.